

Egr. Sigg.ri

Clienti dello studio

ll.ss.

Rimini, il 13 settembre 2013

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA

La presente per illustrarvi le disposizioni di maggior interesse dei recenti provvedimenti introdotti dai Decreti c.d. del “*Fare*” (Legge 09.8.2013, n. 98) ed “*IMU*” (Legge 31.8.2013, n. 204), in vigore a decorre dal **31.8.2013**. Si propone inoltre una sintesi dei principali argomenti di attualità.

In sintesi:

- *rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;*
- *finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;*
- *novità in materia di Durc;*
- *responsabilità fiscale negli appalti;*
- *elenco clienti-fornitori;*
- *estensione all'utilizzo del modello 730;*
- *novità in materia riscossione;*
- *imposta sulle imbarcazioni;*
- *tobin tax;*
- *imposta Municipale Unica (IMU);*
- *incentivi per il risparmio energetico;*
- *attestato di prestazione energetica;*
- *contratto di locazione con riscatto (Rent to buy);*
- *perdite su crediti.*

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti

Associati

| MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE | |
|---|--|
| <p>Fondo Garanzia Pmi (Art. 1)</p> | <p>Viene rafforzato il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese. In particolare, con apposito D.M. si cercherà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese; - limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo. |
| <p>Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI (Art. 2)</p> | <p>Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie Imprese, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.</p> <p>Le caratteristiche dell'agevolazione sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche convenzionate nel limite di 2,5 miliardi di euro; - i finanziamenti hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. <p><u>Essi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili individuati da un apposito decreto.</u></p> <p>Requisiti, condizioni di accesso, modalità di erogazione dei contributi e relative attività di controllo verranno stabiliti con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF.</p> |
| SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE | |
| <p>Semplificazioni in materia di DURC (Art. 31)</p> | <p>In sede di conversione l'ampliamento della durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata prolungata a 120 giorni (il testo originario del Decreto prevedeva una durata pari a 180 giorni).</p> <p>Dal 2.09.2013 la trasmissione dei DURC deve essere effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC. Tale obbligo riguarderà le richieste presentate non solo dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori o dalle SOA, ma anche quelle che perverranno dalle imprese; queste ultime potranno indicare il loro indirizzo PEC o quello del consulente.</p> |
| <p>Responsabilità fiscale negli appalti (Art. 50)</p> | <p>È confermata la modifica del comma 28 dell'art. 35, DL n. 223/2006, in base al quale in caso di contratto di appalto / subappalto, l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto (è stata soppressa la responsabilità solidale per il versamento dell'IVA).</p> <p>Si rammenta che la responsabilità solidale:</p> <p>⇒ è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:</p> |

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti

Associati

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA; ▪ soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.); <p>⇒ non è applicabile alle “<i>stazioni appaltanti</i>” ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006 (amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti ex art. 32, D.Lgs. n. 163/2006).</p> |
| <p style="text-align: center;">Elenco Clienti - Fornitori Giornaliero (Art. 50-bis)</p> | <p>In sede di conversione è stata inserita la possibilità, a decorrere dal 2015, di comunicare <u>quotidianamente</u> all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, “<i>i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi</i>”, nonché l’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non soggette a fatturazione (sono esclusi i corrispettivi delle operazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72). Tale adempimento può essere definito una sorta di elenco clienti-fornitori giornaliero.</p> |
| <p style="text-align: center;">Estensione utilizzo mod. 730 (Art. 51-bis)</p> | <p>In sede di conversione è stata prevista l’estensione dal 2014 dell’utilizzo del mod. 730 anche ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati (art. 50, comma 1, lett. a, c, c-bis, d, g, i e l, TUIR) in assenza del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.</p> <p>In presenza di un credito il rimborso è effettuato direttamente dall’Amministrazione finanziaria; in caso di debito il CAF/professionista abilitato/sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale invia telematicamente il mod. F24 ovvero consegna lo stesso al contribuente.</p> |

| RISCOSSIONE | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Novità in materia di riscossione (Art. 52)</p> | <p>DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO</p> <p>Sono confermate le modifiche introdotte in materia di riscossione mediante ruolo disciplinata dall’art. 19, DPR n. 602/73. L’attuazione delle nuove disposizioni è comunque demandata all’emanazione di un apposito DM.</p> <p>Con l’introduzione del nuovo comma 1-quinquies è possibile ottenere un’ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.</p> <p>In particolare la rateazione concessa al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> → fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 del citato art. 19); → fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione; <p>può essere estesa fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.</p> <p>A tal fine la comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 2 condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. |

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti

| | |
|--|--|
| | <p>DECADENZA DALLA RATEAZIONE</p> <p>Per effetto della modifica del comma 3 del citato art. 19, è ora prevista la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive).</p> <p>PIGNORAMENTI MOBILIARI</p> <p>Con la modifica dell'art. 62, DPR n. 602/73 è disposto che il pignoramento dei beni indispensabili all'esercizio dell'impresa/ professione ex art. 515, comma 3, cpc, è limitato ad 1/5 del relativo valore ed è ammesso soltanto a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altrui beni rinvenuti dall'ufficiale della riscossione sia incapiente rispetto al debito.</p> <p>In caso di pignoramento al debitore è comunque affidata la custodia dei beni. Inoltre il primo incanto non può essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento.</p> <p> La disposizione è applicabile anche in caso di debitore costituito in forma societaria e, in ogni caso, anche se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.</p> <p>IMPIGNORABILITÀ DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>Come previsto dal nuovo comma 1 dell'art. 76, DPR n. 602/73, l'azione esecutiva da parte dell'Agente della riscossione non può essere attivata con riferimento all'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale (ad esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati categorie A/8 e A/9).</p> <p>Salvo quanto sopra esaminato, l'espropriazione immobiliare può essere attivata soltanto in presenza di un credito complessivo superiore a € 120.000.</p> <p>In sede di conversione è stata introdotta la preclusione all'espropriazione anche con riferimento ad «uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» da un DM di prossima emanazione.</p> <p>FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI</p> <p>In sede di conversione è stata introdotta una specifica disposizione in materia di iscrizione del fermo dei beni mobili registrati, di cui all'art. 86, comma 2, DPR n. 602/73.</p> <p>Oltre a prevedere l'invio al debitore di una specifico comunicazione preventiva contenente l'avviso dell'attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni, il Legislatore ha introdotto il divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali all'attività d'impresa / professione.</p> <p>È onere del debitore dimostrare all'Agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la «strumentalità» del bene. A tal fine dovranno essere specificate le condizioni al sussistere delle quali il bene può essere considerato «strumentale».</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>ALTRI TRIBUTI</p> |
| <p>Imposta sulle imbarcazioni (Art. 23)</p> | <p>TASSA ANNUALE</p> <p>L'art. 16, comma 2, DL n. 201/2011, ha introdotto, a decorrere dall'1.5.2012, la tassa annuale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di</p> |

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti

Associati

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, residenti in Italia nonché delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano unità da diporto o ai quali sia attribuibile il possesso di dette unità. Sono confermate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la soppressione della tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri; - la riduzione della misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (da € 2.600 a € 1.300). |
| <p>Tobin tax (Art. 56)</p> | <p>Sono confermate le modifiche in materia di imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), introdotta dall'art. 1, commi da 491 a 500, Legge n. 228/2012.</p> <p>In particolare, per effetto della modifica del comma 497 del citato art. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> → è prorogato il termine di applicazione dell'imposta sugli strumenti finanziari derivati, che ora va applicata a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.9.2013 (anziché dall'1.7.2013); → è fissato al 16.10.2013 (anziché al 16.7.2013) il termine per il versamento dell'imposta sui trasferimenti di proprietà / operazioni su strumenti finanziari derivati posti in essere fino al 30.9.2013. |
| <p>IMU</p> | <p>ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU</p> <hr/> <p>È abolita la prima rata dell'acconto IMU 2013 relativa agli immobili per i quali l'art. 1, comma 1, DL n. 54/2013 aveva disposto la sospensione del versamento, ossia relativamente alle seguenti categorie di immobili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati categoria A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77; c) terreni agricoli e fabbricati rurali. <p>ABOLIZIONE SECONDA RATA ACCONTO IMU 2013</p> <hr/> <p>È abolita la seconda rata dell'acconto IMU 2013 relativamente ai c.d. "immobili merce", ossia ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Modificando il comma 9-bis dell'art. 13, DL n. 201/2011, per gli immobili sopra citati il Decreto in esame prevede altresì dal 2014 l'esenzione dall'IMU (in luogo della possibile applicazione dell'aliquota ridotta fino allo 0,38% disposta dal Comune).</p> <p>ESENZIONE IMU IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI PER ATTIVITÀ DIRICERCA SCIENTIFICA</p> <hr/> <p>A decorrere dal 2014 l'esenzione IMU è estesa anche agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività "di ricerca scientifica".</p> |

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti

| | |
|--|---|
| | <p>ALIQUOTA CEDOLARE SECCA</p> <p>Il Decreto in esame interviene anche in materia di cedolare secca riducendo dal 19% al 15% l'aliquota applicabile ai contratti a canone concordato. La nuova percentuale ridotta è applicabile già dal 2013.</p> |
|--|---|

| | |
|--|----------------------|
| | ALTRE NOVITA' |
|--|----------------------|

| | |
|--|--|
| Incentivi per il risparmio energetico | <p>Dal 6.06.2013 è in vigore il D.L. 63/2013, che introduce l'incremento al 65% fino al 31.12.2013 dell'agevolazione per gli incentivi fiscali collegati alle operazioni di risparmio energetico (tra queste rientrano le spese per i condizionatori, anche estivi, con pompa di calore efficiente, gli impianti geotermici a bassa entalpia e gli scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria) e alle misure antisismiche.</p> <p>Il decreto proroga, inoltre, al 31.12.2013 il <u>bonus del 50% per le ristrutturazioni</u> e del premio sull'acquisto di mobili.</p> <p>Confermata la <u>ripartizione decennale della detrazione IRPEF</u>, mentre il termine per il pagamento a mezzo bonifico è fissato al 31.12.2013, ad eccezione dei condomini, per i quali la scadenza ultima è prevista per il 30.6.2013.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Attestato di prestazione energetica | <p>Il D.L. n. 63/2013 ha modificato l'art. 6, c. 3-bis del D.Lgs. n. 192/2005, prevedendo <u>la nullità per i contratti di vendita, per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e per i nuovi contratti di locazione qualora l'attestato di prestazione energetica (Ape) non sia allegato al contratto</u>. Tale documento certifica le caratteristiche energetiche dell'immobile, ossia tutti i valori che determinano i consumi di energia, nonché l'eventuale presenza di sistemi di energia rinnovabili) e contiene, altresì, i dati catastali del medesimo.</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Contratto di locazione con riscatto (Rent to buy) | <p>Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 490/2013/T, ha sottoposto all'attenzione del legislatore l'opportunità di intervenire non solo sul piano tributario, ma anche sotto il profilo civilistico, per promuovere l'utilizzo della formula contrattuale del c.d. rent to buy, che potrebbe favorire la ripresa delle contrattazioni nel settore immobiliare. Con il termine rent to buy si intende un'operazione unitaria - che può svilupparsi in forme diverse - attraverso la quale chi ha intenzione di acquistare un immobile ha la possibilità di conseguire da subito il godimento dell'immobile individuato, con pagamento di un canone di locazione periodico e di rinvviare in un momento successivo l'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile e il pagamento del corrispettivo residuo, imputando eventualmente in tutto o in parte, al corrispettivo ancora dovuto i canoni pagati in precedenza. <u>Attualmente dette operazioni scontano</u>, sia dal lato dell'acquirente sia dal lato del venditore, <u>una doppia imposizione</u>:</p> <p>⇒ inizialmente come locazione e</p> <p>⇒ al momento del trasferimento come vendita.</p> |
|--|---|

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti

Associati

| | |
|---|--|
| <p>Perdite su crediti (Circ. 1.8.2013 n. 26/E Ag. Entrate)</p> | <p>La modifica normativa apportata dal L. n.134/12, al c. 5 dell'art. 101 del Tuir, da un lato, ha ampliato le ipotesi di deducibilità delle perdite su crediti relative alle procedure concorsuali comprendendo anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art.182-bis del R.D. n.267/42, e dall'altro, ha esteso la presunzione di esistenza degli “elementi certi e precisi” in presenza di crediti:</p> <ul style="list-style-type: none">- di modesta entità, scaduti da oltre 6 mesi;- per i quali il diritto alla riscossione è prescritto;- per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti- che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS <i>adopter</i> seguito di eventi estintivi. <p>In sostanza, in <u>presenza congiunta delle prime due condizioni</u> la perdita su crediti può essere dedotta “automaticamente” senza la necessità di fornire ulteriori elementi di prova.</p> <p>Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore ad € 5.000, per le imprese di più rilevante dimensione, e a € 2.500 per le altre imprese.</p> <p>Sulla base del tenore letterale della norma, la possibilità di dedurre le perdite su crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto opera sia con riferimento ai crediti di modesta entità (ossia quelli di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese) che per quelli diversi.</p> <p>Gli effetti della modifica decorrono dal periodo d'imposta 2012 (12 agosto 2012) e, pertanto, si applica primariamente a tutte quelle posizioni che hanno maturato i requisiti richiesti nell'anno o in quelli successivi. Le nuove disposizioni permettono, altresì, la deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi nel 2012 ed imputate a conto economico in tale esercizio.</p> <p>Sulla base della vigente formulazione della norma è ammessa la deducibilità delle perdite su crediti in presenza di un accordo di ristrutturazione o in caso di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale senza la necessità di ulteriori verifiche circa la definitività degli elementi certi e precisi richiesti in tutti gli altri casi.</p> <p>Nel caso di rinuncia o remissione del debito, la perdita rilevata matura in un contesto di unilaterale e può pertanto rappresentare un atto di liberalità in deducibile ai fini fiscali. La deducibilità della perdita può essere riconosciuta solo se risulta inerente all'attività d'impresa (e non appaia quindi come una liberalità). Tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive.</p> |
|---|--|

Restiamo a vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordialmente

Associati S.r.l.

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti